



COMMERCIAL UNION

Vita

TFM



Assicurazione Collettiva a garanzia del trattamento di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, nella forma di Capitalizzazione con rivalutazione annua del capitale ed a premi unici ricorrenti

SOMMARIO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	parte I
GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO	
IL CONTRATTO	parte IV
I TERMINI PIÙ USATI	parte V
NOTA ILLUSTRATIVA	parte VII
NOTA INFORMATIVA	pag. 1-6
PROGETTO ESEMPLIFICATIVO	pag. 7-8
CONDIZIONI CONTRATTUALI	pag. 9-16
1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE COLLETTIVA A GARANZIA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE (TFM), NELLA FORMA DI "CAPITALIZZAZIONE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ED A PREMI UNICI RICORRENTI" - TARIFFA C13	pag. 9-14
2. CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE	pag. 15
3. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "GEFCO"	pag. 16

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

** Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da COMMERCIAL UNION VITA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto, ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" – sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) – strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chie-

dendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITÀ D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell'"incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a

queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali, per l'Area Industriale Assicurativa.

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale, la Proposta-Certificato - che attesta la stipulazione del Contratto e con la quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa – e le Appendici al Contratto relative a tutte le posizioni individuali assicurate, che riceverà dalla Commercial Union Vita S.p.A..

Nel Testo Contrattuale sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- la **NOTA INFORMATIVA**: illustra in modo ampio e chiaro le principali caratteristiche del Contratto.

- le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
 - le **Condizioni di Assicurazione**: individuano le norme che regolano il Contratto da Lei sottoscritto (Tariffa C13);

 - la **Clausola di Rivalutazione**: indica le modalità di rivalutazione del capitale assicurato, e la misura della rivalutazione da applicare al Contratto;

 - il **Regolamento della GESTIONE SPECIALE GEFCO**: definisce i criteri che regolano l'attuazione della Gestione Speciale **GEFCO** ed il calcolo del relativo rendimento finanziario. La Gestione Speciale è l'insieme delle attività che la Società gestisce, separatamente dalle altre attività patrimoniali, a copertura degli obblighi assunti per i contratti di tipo rivalutabile. È gestita secondo i criteri fissati dal Regolamento del Fondo.

I TERMINI PIÙ USATI

Società: è la Compagnia di Assicurazioni – Commercial Union Vita S.p.A. – con la quale viene stipulato il Contratto;

Obiettivo dell'investimento: costituzione di un piano di previdenza destinato a tutti i soggetti che hanno con la Contraente un rapporto di collaborazione coordinato e continuativo, senza vincolo di subordinazione;

Forma Assicurativa: capitalizzazione a premi ricorrenti;

Soggetto Incaricato: Agente o Broker presso cui è stato stipulato il Contratto;

Contratto: insieme delle Norme che definiscono l'Assicurazione e che regolano i rapporti tra la Contraente e la Società; comprende le Norme Contrattuali, la Proposta-Certificato e le Appendici al Contratto;

Appendice al Contratto: viene predisposta una Appendice che contiene i dati anagrafici relativi ad ogni Collaboratore; nell'appendice viene indicata la data di decorrenza, la durata, il premio ed il capitale assicurato per tutte le singole posizioni assicurative;

Collaboratori: coloro che svolgono una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione e che quindi assumono la figura di "Assicurato";

Beneficiario: la persona o le persone designate dalla Contraente a riscuotere la somma assicurata, nel caso si verifichi l'evento stabilito;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto, provvede al pagamento dei premi relativi ed esercita i diritti derivanti dalle Condizioni contrattuali;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando la Contraente sottoscrive la Proposta-Certificato e versa il premio pattuito;

Data di Decorrenza del Contratto: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del Contratto;

Data di Decorrenza della posizione assicurativa: data dalla quale decorrono le Garanzie previste su ogni singola Appendice. La data di decorrenza per ogni posizione assicurativa viene indicata in ogni Appendice al Contratto;

Premi Ricorrenti: importo che la Contraente si impegna a versare annualmente a fronte delle prestazioni garantite dalla Società per ogni posizione individuale. I premi ricorrenti possono essere di importo variabile;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto. Il diritto può essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto;

Posizione individuale: è costituita da ogni singola posizione individuale della polizza collettiva, relativamente alla garanzia assicurativa prestata per ogni singolo Collaboratore della Contraente;

Capitale assicurato: è costituito dall'impegno assunto dalla Società nei confronti della Contraente per ogni singola posizione individuale. È dato dal cumulo dei capitali acquisiti con ogni premio versato sulla singola posizione, tenendo conto della rivalutazione accordata;

Durata del Contratto:

In riferimento alla Convenzione:

la durata della Convenzione è fissa di 5 anni con rinnovo automatico per periodi di uguale durata, salvo disdetta;

In riferimento ai singoli Assicurati:

convenzionalmente legata alla durata dell'incarico ed allo svolgimento della prestazione coordinata e continuativa;

Rendimento Annuo: rendimento della Gestione Speciale "GEFCO" in base al quale ad ogni ricorrenza annuale viene calcolata la misura della rivalutazione della prestazione assicurata;

Rendimento Minimo Garantito: garanzia di rendimento minimo prestata ad ogni ricorrenza annuale dalla Società. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata al Contratto;

Rivalutazione: è la maggiorazione delle prestazioni assicurate riconosciuta in virtù della partecipazione ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Speciale, secondo quanto previsto dalla Clausola di Rivalutazione;

Differimento automatico alla scadenza: è la facoltà offerta al Contraente di posticipare la scadenza naturale di ogni singola posizione assicurativa, con conseguente differimento della riscossione del capitale assicurato;

Riscatto della Convenzione: il riscatto totale di tutte le posizioni da parte della Contraente è ammesso a condizione che sia trascorso almeno un anno e sia stato corrisposto il primo premio ricorrente;

Riscatto della singola posizione: è ammesso il riscatto delle singole posizioni in caso di cessazione del rapporto di collaborazione per qualsiasi causa (anche in caso di decesso o invalidità totale e permanente);

CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni che sono state redatte da COMMERCIAL UNION VITA S.p.A., fanno parte integrante della Convenzione stipulata tra la Società e la Contraente del Contratto e saranno applicate con riferimento a ciascun Collaboratore.

ART. 1 COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA CONTRAENTE

La Contraente si impegna a comunicare alla Società l'elenco dei Collaboratori da inserire in assicurazione specificando il premio da corrispondere per ciascun Collaboratore.

Al momento della sottoscrizione del Contratto, la Contraente dovrà consegnare alla Società, il verbale del Consiglio di Amministrazione o la delibera dell'assemblea dei soci dalla quale si evinca il conferimento del mandato ai singoli Collaboratori o Amministratori.

ART. 2 COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

La Società rilascerà annualmente alla Contraente l'elenco dei Collaboratori con l'indicazione, per ciascuno di essi, del capitale assicurato rivalutata a tale data.

ART. 3 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni e dalle eventuali Appendici da essa sottoscritte, che diventeranno parte integrante delle presenti Condizioni.

La Società si riserva la possibilità di apportare alle presenti Condizioni contrattuali quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi normativi da parte degli Enti competenti.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, valgono le Norme di Legge.

ART. 4 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando la Contraente ha sottoscritto la Convenzione con la Società e la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio ricorrente.

Le prestazioni del Contratto decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto. La data di decorrenza relativa ad ogni singola posizione assicurativa viene riportata nell'Appendice al Contratto che contiene i dati relativi a tutte le singole posizioni assicurative.

ART. 5 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

La Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il diritto di recesso libera la Contraente da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che al momento dell'applicazione del recesso viene estinto dall'origine.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa alla Contraente il premio da questa corrisposto.

La Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi del Contratto – alla Società al seguente indirizzo:

*Commercial Union Vita S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano*

ART. 6 DURATA DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE E DELLA CONVENZIONE

La durata prevista per ciascuna posizione assicurativa è pari a 5 anni e con tacito rinnovo per la stessa durata.

Nel caso in cui il rapporto di collaborazione di un singolo Collaboratore non sia giunto a scadenza, la scadenza della singola posizione individuale verrà differita automaticamente di anno in anno fino alla fine del rapporto di collaborazione.

La durata fissa della Convenzione è pari a 5 anni (e con tacito rinnovo per la stessa durata, salvo disdetta della Contraente o della Società – come indicato al punto 4 della Convenzione

-). Tuttavia, ad ogni rinnovo quinquennale la Società si riserva il diritto di variare la misura della garanzia di rendimento minimo (come riportato nella Clausola di Rivalutazione) dandone comunicazione alla Contraente sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

Qualora nel corso della durata intervenissero modifiche alle condizioni tariffarie in vigore, le nuove condizioni verranno applicate a partire dalla prima scadenza del Contratto.

Art. 7 PRESTAZIONI GARANTITE

A fronte del pagamento del premio, la Società corrisponde, con riferimento a ciascuno dei Collaboratori inseriti inizialmente o successivamente nell'elenco di assicurazione secondo quanto previsto dall'Art. 1 "COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA CONTRAENTE", le seguenti prestazioni:

- alla scadenza contrattuale pattuita, il capitale assicurato rivalutato secondo quanto previsto dalla Clausola di Rivalutazione;
- in caso di risoluzione del rapporto di collaborazione nel corso della durata contrattuale per qualunque causa (incluso il decesso o invalidità totale e permanente), un importo pari al valore di riscatto, come definito all' Art. 14 "RISCATTO IN CASO DI ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE".

Il valore dei capitali assicurati verranno comunicati alla Contraente ad ogni ricorrenza annuale del Contratto.

A seguito del pagamento del capitale assicurato per una singola posizione individuale, la posizione stessa si estingue e nulla è più dovuto dalla Società.

La Società non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia circa i diritti del Collaboratore a prestazioni diverse da quelle dichiarate e garantite, restando a carico della Contraente tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla risoluzione del rapporto di collaborazione in forza di Legge e/o Norme Contrattuali.

Sulle prestazioni regolate dalla presente polizza non sono consentite operazioni di prestito od anticipazioni ed il valore di riscatto per la singola posizione è esercitabile soltanto in caso di definitiva risoluzione dei singoli rapporti di collaborazione.

Art. 8 DEFINIZIONE DI CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato per ciascuna posizione assicurativa è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei premi ricorrenti effettuati dalla Contraente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale assicurato derivante da ciascun versamento corrisponde all'importo del premio versato al netto delle spese riportate all'Art. 11 "SPESE DEL CONTRATTO" che segue.

Art. 9 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO

Il capitale complessivamente assicurato per ogni singola posizione assicurativa viene annualmente rivalutato nella misura di rivalutazione e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.

Art. 10 PAGAMENTO DEL PREMIO

La Contraente verserà, relativamente a ciascun Collaboratore inserito nell'elenco di cui al precedente Art. 1 "COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA CONTRAENTE" all'atto della conclusione del contratto e nel corso della durata contrattuale, premi ricorrenti relativi alle quote di indennità da accantonare, determinati dalla Contraente.

Per ogni singola posizione individuale, l'importo minimo del premio ricorrente è pari a Euro 3.000,00 per anno.

Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante assegno circolare/bancario non trasferibile e/o bonifico bancario intestato a Commercial Union Vita S.p.A. o al Soggetto Incaricato nella qualità di intermediario autorizzato dalla Società.

ART. 11 SPESE DEL CONTRATTO

Le spese del contratto (caricamenti), applicabili ad ogni singola posizione, sono:

- spesa fissa annuale pari a 10,00 Euro;
- spesa in percentuale del premio: la spesa percentuale del premio viene applicata al premio ricorrente al netto della spesa fissa e varia in funzione dell'importo del premio stesso. Nella seguente tabella viene indicata la percentuale di spesa:

PREMIO ANNUO	SPESA %
Da Euro 3.000,00 a Euro 4.999,99	5,50%
Da Euro 5.000,00 e oltre	4,50%

ART. 12 DIFFERIMENTO AUTOMATICO A SCADENZA

Entro tre mesi prima della scadenza contrattuale di ogni singola posizione assicurativa fissata come previsto all'Art. 6 "DURATA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA E DELLA CONVENZIONE" la Contraente ha facoltà di rinunciare al capitale immediatamente esigibile e di richiedere il pagamento, al termine di un prefissato periodo di differimento di un maggior capitale.

La scadenza della singola posizione individuale verrà differita automaticamente di anno in anno fino alla fine del rapporto di collaborazione anche nel caso in cui il rapporto di collaborazione di un singolo Collaboratore non sia giunto a scadenza.

Nel periodo del differimento, ad ogni anniversario della decorrenza del Contratto, il capitale assicurato viene rivalutato nella misura e secondo le modalità che verranno comunicate al momento della richiesta di differimento.

In qualsiasi momento la Contraente può interrompere il differimento e richiedere la corresponsione del capitale assicurato comprensivo delle anzidette rivalutazioni. Qualora la richiesta di interruzione del differimento non coincida con un anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato verrà ulteriormente rivalutato per i mesi trascorsi tra l'ultimo anniversario della data di decorrenza del Contratto e la data di richiesta di interruzione del differimento, nella misura e secondo le modalità previste al momento della richiesta di differimento.

La scadenza può essere differita per un periodo massimo pari a 5 anni.

ART. 13 RISCATTO DEL CONTRATTO (CONVENZIONE)

La Contraente, dietro richiesta scritta alla Società ed a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del Contratto e sia stata interamente corrisposto il primo premio ricorrente, può risolvere anticipatamente il Contratto, e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto.

Per esercitare il diritto di riscatto la Contraente deve compilare ed inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Società corrisponde il valore di riscatto al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, la Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Il valore di riscatto è pari alla:

- somma dei singoli capitali assicurati determinati su ogni singola posizione assicurativa; ogni singolo capitale assicurato è rivalutato all'anniversario della data di decorrenza della singola posizione assicurativa che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
- al netto delle penalità di riscatto indicate nella tabella che segue:

ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
1° anno	non ammesso
2° anno	3%
3° anno	2%
dal 4° anno	nessuna penalità

Non è previsto il riscatto parziale del Contratto.

ART. 14 RISCATTO IN CASO DI ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

Data la finalità del presente contratto di garantire il Trattamento di Fine Mandato di collaborazione coordinata e continuativa relativo a tutti coloro che prestano la propria attività senza vincolo di subordinazione, la posizione individuale è riscattabile, su richiesta scritta della Contraente dal 31° giorno successivo alla data di decorrenza della singola posizione assicurata, solo nel caso di risoluzione del rapporto di collaborazione (anche a causa di decesso o invalidità totale o permanente).

In tal caso, relativamente a ciascuna copertura individuale, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari previsti un valore di riscatto pari al capitale complessivamente assicurato rivalutato alla data della richiesta.

Nel caso in cui la data di richiesta di riscatto non coincida con la ricorrenza annuale, il capitale in vigore verrà rivalutato applicando la misura di rivalutazione di cui alla Clausola di Rivalutazione in misura proporzionale al tempo che intercorre tra l'anniversario precedente e la data della richiesta di riscatto.

La Società corrisponde il valore di riscatto al netto delle imposte previste per Legge.

Il riscatto parziale della singola posizione non è ammesso.

ART. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni, valgono le norme di legge.

ART. 16 IMPOSTE

Le imposte sulle somme a qualsiasi titolo liquidate dalla Società sono a carico della Contraente, o dei Beneficiari od aventi diritto.

ART. 17 CESSIONE, PEGNO, VINCOLO E PRESTITI

Sul presente contratto non sono ammesse operazioni di cessione, pegno, vincolo e prestiti.

ART. 18 BENEFICIARI

I Beneficiari del Contratto in caso di riscatto della singola posizione individuale per risoluzione del rapporto di collaborazione causato dal licenziamento, dimissioni, decesso del Collaboratore o per invalidità totale e permanente sono:

- il singolo Collaboratore o gli eredi legittimi o testamentari in caso di esplicita designazione da parte del Collaboratore, per l'importo del Capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge e della ritenuta del 20% dei premi incassati
- e
- la Contraente per l'importo della ritenuta del 20% dei premi incassati, per i relativi adempimenti di carattere fiscale.

ART. 19 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le richieste di liquidazione, con allegata la documentazione necessaria, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione - indirizzate comunque a Commercial Union Vita S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;
- inviate a Commercial Union Vita S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I trenta giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva alla Direzione della Società oppure al Soggetto Incaricato.

Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata - distintamente per tipo di richiesta effettuata - dalla seguente documentazione:

IN CASO DI RISCATTO TOTALE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PER INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

- la Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, la Contraente dovrà inviare alla Società:
 - una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e CIN;
 - copia di un valido documento di identità del Rappresentante Legale della Contraente;
 - la Contraente dovrà inviare alla Società copia della documentazione comprovante l'avvenuta interruzione del rapporto di collaborazione da parte del Collaboratore.

IN CASO DI RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PER DECESSO DEL COLLABORATORE

- certificato di morte del Collaboratore rilasciato dall'ufficio di stato civile in carta semplice;
- se il Collaboratore NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Collaboratore (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- se il Collaboratore HA lasciato testamento: **copia autenticata del testamento** e/o **verbale di pubblicazione dello stesso** ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel

quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Collaboratore (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);

- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - copia di un valido documento di identità;
 - copia del codice fiscale;
 - dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con indicati il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice CAB, ABI e CIN.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE E DI RISCATTO DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA CONTRAENTE:

- la Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, la Contraente dovrà inviare alla Società dichiarazione sottoscritta dalla Contraente con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e CIN;
- copia di un valido documento di identità del Rappresentante Legale della Contraente;

IN CASO DI RICHIESTA DI DIFFERIMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA:

la Contraente ha la possibilità di richiedere mediante una comunicazione scritta – entro tre mesi prima della scadenza contrattuale - l'eventuale scelta di opzione di differire la scadenza della posizione assicurativa.

La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 20 DUPLICATO DELL'APPENDICE AL CONTRATTO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare dell'Appendice al Contratto, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 21 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente, all'Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali; quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 22 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

2. CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita in forma collettiva, alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità di seguito indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Speciale GEFCO, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato secondo quanto previsto di seguito.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 31 marzo di ogni anno il rendimento annuo da attribuire al contratto (beneficio finanziario), ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto 4. del Regolamento della Gestione Separata GEFCO per un'aliquota di partecipazione pari al 100%, fermo restando una commissione di gestione trattenuta dalla Società pari all'1,10%.

La misura di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario sopra definito. Viene comunque garantita la misura minima di rivalutazione annua del 2%.

Tale misura di rendimento minimo è garantita per i primi 5 anni; dopo tale periodo la Società si riserva la facoltà di modificare tale misura di rendimento minimo, con effetto immediato, dandone comunicazione alla Contraente con preavviso di almeno 6 mesi a mezzo lettera raccomandata.

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto il capitale complessivamente assicurato per ogni singola posizione assicurativa viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica accantonata a tale data.

Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31 Marzo che precede il suddetto anniversario.

Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura e quindi ogni singola posizione assicurativa si considera come sottoscritta sin dall'origine per il nuovo capitale assicurato. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Il capitale complessivamente assicurato per ogni singola posizione assicurativa rivalutato ad un determinato anniversario si ottiene sommando i seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente aumentato della misura di rivalutazione;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno precedente, ciascuna rivalutata in base alla misura di rivalutazione per il periodo di tempo intercorso fra la data di pagamento del premio e la data di ricorrenza.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto l'aumento del capitale assicurato viene comunicato alla Contraente.

3. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FORME COLLETTIVE GEFCO

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Commercial Union Vita S.p.A. che viene contraddistinta con il nome GESTIONE FORME COLLETTIVE ed indicata nel seguito con la sigla GEFCO.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento del Fondo GEFCO.

La gestione del GEFCO è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare N. 71 del 26/3/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione del GEFCO è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo ai sensi dell'Art. di cui al D.P.R. 31/3/75 N. 136, la quale attesta la rispondenza del GEFCO al presente Regolamento.

In particolare sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite al GEFCO, il rendimento annuo del GEFCO, quale descritto al punto 3) che segue e la adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulle base delle Riserve Matematiche.

3) Il rendimento annuo del GEFCO per l'esercizio relativo alla verifica contabile si ottiene rapportando il risultato finanziario del

GEFCO di competenza di quell'esercizio, al valore medio del GEFCO stesso.

Per risultato finanziario del GEFCO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del GEFCO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel GEFCO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel GEFCO per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del GEFCO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del GEFCO.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel GEFCO.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo del GEFCO, l'esercizio relativo alla verifica contabile decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno medesimo.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra, quelle modifiche che si ritenessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.



Commercial Union Vita S.p.A.
Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) – R.E.A. di Milano n. 1284961 – Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153
La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO 